

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

Via Roma, 58 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Tel. 0481-774311 Fax 0481-774333 PEC bonificavg@legalmail.it

\* \* \*

N. Utenza: **XX/2025**

### CONVENZIONE

recante le condizioni per la concessione all'attraversamento interrato con condotta DN 300 della p.c. 7024 C.C. Monfalcone di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia - Comune Amministrativo di Monfalcone.

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**, con sede in Via Roma n° 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, rappresentato dal Direttore dott. Daniele Luis, nato a Gorizia (GO) il 27/09/1976 C.F. LSU DNL 76P27 E098U residente per la carica in Via Roma n° 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - (di seguito "CONCEDENTE"),

e

la **Società SNAM RETE GAS S.p.A.** con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale euro 1.200.000.000,00 codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano , Monza Brianza, Lodi n. 10238291008 rappresentata da - omissis - residente per la carica in via G. Mazzini n° 38/D - 35030 Rubano (PD) in qualità di Procuratore,

### PREMESSO

**che** con nota ENGCOS/NOR/GIG/0598 dd. 18/04/2024 la Società SNAM

RETE GAS S.p.A. chiede il parere alla realizzazione dei lavori di  
"Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12") - DP  
75 bar";

**che** nei lavori è previsto l'attraversamento interrato con condotta DN 300  
della p.c. 7024 F.M. 11 del C.C. Monfalcone P.T.web 14728 c.t. 1° di  
proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia;

**che** con nota prot. n. 1433 dd. 28/06/2024 il Consorzio di Bonifica ha  
rilasciato parere favorevole alla realizzazione dei lavori;

**visto** il *"Regolamento per la disciplina delle concessioni e delle  
autorizzazioni dei beni di proprietà del Consorzio di Bonifica della  
Venezia Giulia o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio  
idrico in gestione al Consorzio stesso ai sensi del R.D. 368/1904, della  
L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015"*, approvato con Delibera della  
Deputazione Amministrativa n. 78/22 dd. 28/04/2022 che prevede per la  
presente tipologia di utilizzo una durata massima del rapporto  
concessorio di anni 30 (trenta);

**vista** la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 49/23 dd.  
09/03/2023 che ha per titolo *"Determinazione canoni e rimborsi spese  
per l'utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale  
e di proprietà dei Consorzio di Bonifica: adozione tariffari 2023-2025"*  
con la quale si adottano gli allegati tariffari A), B) e C), riferiti  
rispettivamente: Allegato A): corsi d'acqua di classe 2, come definiti  
dall'art. 4 della L.R. 11/2015; Allegato B): utilizzo a domanda individuale  
di beni del Demanio Idrico Regionale in gestione ai sensi del R.D.

368/1904, L.R. 28/2002 e L.R. 11/2015, nonché di proprietà dei Consorzi di Bonifica associati; Allegato C): oneri per spese di istruttoria;

**atteso** che, in applicazione del tariffario generale di cui sopra, viene stabilito il pagamento “una tantum” di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di istruttoria e il canone annuo in € 90,00 (novanta/00);

**precisato** che il canone per l’anno 2025 è stato calcolato dalla data della stipula della presente mentre per gli anni successivi sarà aggiornato applicando l’indice Istat;

**che** con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 68/25 dd. 16/04/2025 è stato approvato lo schema della presente convenzione che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;

**ritenuto** pertanto di poter rilasciare alla Società SNAM RETE GAS S.p.A. la concessione per la realizzazione e il mantenimento dell’attraversamento interrato con condotta DN 300 della p.c. 7024 C.C. Monfalcone di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia - Comune Amministrativo di Monfalcone, opera rientrante nei lavori di “Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO) DN 300 (12”) - DP 75 bar” al canone annuo indicizzato di € 90,00 (novanta/00) per un periodo di anni 30 (trenta) a partire dalla data di stipula della presente alle condizioni previste dalla convenzione e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la decadenza della presente concessione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario l'attraversamento interrato con condotta DN 300 della p.c. 7024 C.C. Monfalcone.

La proprietà è così individuata:

Comune Amministrativo Monfalcone

Comune Censuario Monfalcone

p.c.	F.M.	coltura	sup.	P.T.Web	c.t.
7024	11	acque fondiario	620	14728	1°

di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

La corografia e la mappa catastale allegate sono parti integranti della presente convenzione.

#### Art. 2

##### Prescrizioni tecniche ed operative

È fatto obbligo al Concessionario di osservare le misure e le caratteristiche specificate nella documentazione inviata.

Al termine dei lavori le aree di proprietà dello scrivente Consorzio dovranno essere ripristinate, livellate e lasciate sgombre dai materiali eventualmente sopra depositati.

Qualora le opere non dovessero corrispondere a quanto previsto in progetto, dovrà redigersi verbale di constatazione con facoltà del Concedente di emanare espressa diffida al Concessionario dal mettere in ripristino lo stato dei luoghi.

Il presente atto non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Concedente che si riserva di apportare, ove le esigenze idrauliche lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie alla concessione,

senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di almeno 1 anno, dandone corso in un tempo congruo alla situazione del caso e stabilito previo accordo tra le parti. Detto preavviso sarà inoltrato mediante lettera raccomandata o PEC al Concessionario senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

In caso di spostamento/rimozione degli impianti interferenti dall'originaria posizione, fatte salve le relative reciproche esigenze di interesse pubblico/pubblica utilità delle opere, le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente, caso per caso, le migliori condizioni d'intervento nonché le modalità e i termini d'esecuzione.

Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Resta parimenti salva per il Concessionario, la possibilità di modificare/adequare le proprie infrastrutture di trasporto gas, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete, chiedendo, ove necessario, il rilascio del nulla osta idraulico al Concedente.

### **Art. 3**

#### **Tempi di esecuzione**

Il Concessionario provvederà, a mezzo email, a rendere noto al Concedente il giorno di inizio lavori. La comunicazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori.

**Art. 4**

**Manutenzione delle opere**

Sono a carico del Concessionario l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle opere realizzate per tutta la durata della presente concessione.

In caso di interventi sulle opere realizzate, sarà obbligo del Concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte.

**Art. 5**

**Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari**

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza, di polizia idraulica nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

**Art. 6**

**Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni**

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli potrà comportare la dichiarazione di decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art. 7**

**Revoca o recesso dalla concessione**

Il Consorzio potrà revocare o recedere la Concessione, con provvedimento motivato, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, qualora, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso

a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici e ambientali o per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. Al verificarsi di dette esigenze, in caso di spostamento/rimozione degli impianti interferenti dall'originaria posizione, fatte salve le relative reciproche esigenze di interesse pubblico/pubblica utilità, le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente, caso per caso, le migliori condizioni d'intervento nonché le modalità e i termini d'esecuzione.

**Art. 8**

**Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso, mancato rinnovo e risoluzione della concessione**

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, o in assenza di rinnovo, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, su richiesta del Concedente, tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni impartite dal Consorzio ed entro un termine concordato tra le parti, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione

venissero arrecati alla proprietà consorziale. E' altresì facoltà del Consorzio, a salvaguardia della stabilità delle sponde, dell'alveo e del regolare scorrimento delle acque, autorizzare il mantenimento in sito del tratto di gasdotto in attraversamento interrato, previa inertizzazione della tubazione a cura e spese del Concessionario.

#### **Art. 9**

##### **Responsabilità e manleva**

Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla proprietà consorziale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a causa di eventi in qualunque modo dipendenti, sia dalla manutenzione dell'opera, sia dall'esercizio della medesima.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque danno a persone o a cosa, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa da terzi per il fatto della concessione oggetto della presente convenzione.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario sarà il solo responsabile della stabilità delle proprie opere.

Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di gestione, manutenzione e di utilizzo delle opere, comportino rischio di inquinamento di varia natura, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.

#### **Art. 10**

##### **Durata ed eventuale rinnovo**

La convenzione avrà durata di anni trenta (30) a partire dalla data della

presente convenzione.

Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il Concessionario potrà chiederne il rinnovo previa richiesta scritta obbligandosi fin d'ora ad effettuare successivamente il versamento dell'eventuale canone annuale che risulterà all'epoca, rivalutato a giudizio insindacabile del Concedente, nel rispetto delle norme allora vigenti.

In assenza di tale prassi il Concessionario si obbliga, a sua cura e spese ed entro i termini concordati tra le parti, ad eseguire tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dal Concedente, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale. E' altresì facoltà del Consorzio, a salvaguardia della stabilità delle sponde, dell'alveo e del regolare scorrimento delle acque, autorizzare il mantenimento in sito del tratto di gasdotto in attraversamento interrato, previa inertizzazione della tubazione a cura e spese del Concessionario.

#### **Art. 11**

##### **Canone e spese di istruttoria**

In conformità alla Delibera della Deputazione Amministrativa n° 49/23 dd. 09/03/2023 è stabilito il pagamento "una tantum" di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di istruttoria mentre il canone annuo è fissato in € 90,00 (novanta/00). Per l'anno 2025 il canone viene calcolato in proporzione a partire dalla data della stipula della convenzione.

Il Concessionario dichiara la propria disponibilità ad anticipare dal giorno

della stipula della Convenzione fino al 31/12/2028, l'importo del canone impegnandosi a provvedere al versamento dell'eventuale conguaglio derivante dall'applicazione degli incrementi del canone o del relativo incremento Istat ove il pagamento anticipato, non abbia già tenuto conto, in tutto o in parte.

Il Concedente accetta e le parti concordano che il Concessionario provvederà al versamento della somma complessiva di € 270,00 per il triennio 2026-2028 e il canone per l'anno 2025 calcolato in proporzione a partire dalla data della stipula della convenzione entro 30 giorni dalla stipula stessa.

Il Concessionario alla scadenza di ogni quinquennio successivo e sino alla scadenza della presente convenzione, si impegna a provvedere al versamento dell'eventuale conguaglio derivante dall'applicazione degli incrementi del canone o del relativo incremento Istat ove il pagamento anticipato del quinquennio precedente, non abbia già tenuto conto, in tutto o in parte.

#### **Art. 12**

##### **Supervisione e vigilanza**

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente alle aree concesse per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo alla proprietà consorziale.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario.

#### **Art. 13**

##### **Validità della convenzione**

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal momento della firma della stessa.

**Art. 14**

**Incedibilità della concessione**

La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

**Art. 15**

**Registrazione e spese**

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico del Concessionario.

**Art. 16**

**Informativa per la gestione dei dati**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (per es. dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i rapporti contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali

diritti in giudizio.

Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed Snam Rete Gas S.p.A., così come costituite in testa al presente atto; per il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia indirizzo mail dpo@pianuraisontina.it, per Società Snam Rete Gas S.p.A. indirizzo mail dataprotectionofficier@pec.snam.it.

#### **Art. 17**

##### **Clausola “Responsabilità amministrativa e anticorruzione”**

Il Consorzio e la Società Snam Rete Gas S.p.A. dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare i rispettivi “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”, “Codice Etico” e “Modello 231” come pubblicati e resi noti sui rispettivi siti Internet.

\* \* \*

Redatto in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì, \_\_\_\_\_

\* \* \*

PER IL CONCEDENTE

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**

**IL DIRETTORE**

dott. Daniele LUIS

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

\* \* \*

PER IL CONCESSIONARIO

**Società SNAM RETE GAS S.p.A.**

IL PROCURATORE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

\* \* \*

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 5 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 6 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 7 (Revoca o recesso dalla convenzione), 8 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso, mancato rinnovo e risoluzione della concessione), 9 (Responsabilità e manleva), 10 (Durata ed eventuale rinnovo), 11 (Canone e spese di istruttoria).

PER IL CONCESSIONARIO

**Società SNAM RETE GAS S.p.A.**

IL PROCURATORE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

*Allegati:*

- Corografia

- Mappa catastale

\* \* \* fine \* \* \*